

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

“La sottoscritta Responsabile del procedimento, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1731 del 14/04/2023, con incarico confermato e prorogato con successiva D.D. n. 6047 del 27/12/2023 sottopone all’esame del Dirigente della Direzione Ragioneria Generale la seguente proposta di determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale”.

#### **Premesso :**

- che l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

- che il comma 2 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce che il tributo e' commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed e' dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo;

- che il comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che con delibera della giunta provinciale e della citta' metropolitana, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo e' determinato in misura non inferiore all'1 per cento ne' superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini del prelievo di cui al comma 2 del medesimo art. 19 e che qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo;

- che il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che il tributo e' liquidato ed iscritto a ruolo dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia e della citta' metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;

**Visto** il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, e' versato direttamente alla tesoreria della provincia o della citta' metropolitana;

**Visto** lo stesso comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso art. 19 e che salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 dello stesso art. 19 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

**Visto** il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione;

**Vista** l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020;

**Visto** l'art. 1 del decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle Finanze, il quale nel rispetto del nuovo contenuto dell'art. 19, comma 7 del decreto legislativo 504/1992, stabilisce quanto segue:

□ comma 1. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

□ comma 2. In base all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il TEFA è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della medesima legge.

**Visto** l'art. 2 del decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle Finanze stabilisce quanto segue: comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della

provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 3 del decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle Finanze, il quale nel rispetto del nuovo contenuto dell'art. 19, comma 7 del decreto legislativo 504/1992, stabilisce quanto segue:

□ comma 1. Nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di assicurare il sollecito e corretto riversamento del TEFA, le province e le città metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio;

□ comma 2. I comuni effettuano il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell'anno 2020, entro il 30 ottobre 2020. Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane.

□ comma 3. Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020.

**Considerato** che per effetto delle superiori novità legislative a far data dall'1 giugno 2020 confluiscono a favore di questo Ente con periodicità settimanale, flussi di riversamenti T.E.F.A. dall'Agenzia delle Entrate e da parte dei comuni;

**Considerato altresì che** nel mese di novembre 2024, i sospesi generati e non ancora regolarizzati, relativi al riversamento in questione ammontano ad €. 282.936,52 per i riversamenti effettuati dall'A.D.E e da parte dei comuni ;

**Ritenuto** opportuno :

- accertare al capitolo 101004 denominato "tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente" del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, la complessiva somma di €. **282.936,52** a titolo di TEFA relativa al mese di novembre riversata a questo Ente ad opera

dell'Agazia delle Entrate e dei comuni, per effetto della normativa specificata in premessa secondo le più dettagliate specifiche di cui all'allegato "A";  
- emettere reversali d'incasso sul capitolo 101004 denominato "tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente" del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, per la complessiva somma di €. **282.936,52** a titolo di TEFA relativa al mese di novembre, riversata a questo Ente ad opera dell'Agazia delle Entrate e dei comuni, per effetto della normativa specificata in premessa, secondo le più dettagliate specifiche di cui agli allegati "A";

**Dare atto:**

- ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.  
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

**Ritenuto che** occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;

Vista la L.R. n.15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019.

**propone di DETERMINARE**

**Di prendere atto** delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

**Di accertare** la somma complessiva di €. 282.936,52 al capitolo 101004 denominato "tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente" - (Cod. bilancio 1.01.0004 - P.C.F. 1.01.01.60) del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, riversata a questo Ente ad opera dell'Agazia delle Entrate e dei comuni, secondo le più dettagliate specifiche di cui all'allegato "A";

**Di regolarizzare** i provvisori d'entrata, di cui all'allegato elenco All. "A", emettendo reversali di incasso per l'importo complessivo di euro 282.936,52 a titolo di TEFA mese di novembre 2024.

La Responsabile del servizio  
Gestione delle Entrate  
(*dott.ssa Elisabetta Vuturo*)